

**CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA**  
**PRESSO RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI**  
**A FAVORE DEL/DELLA SIG./SIG.RA \_\_\_\_\_**

**Tra**

L'Ente Gestore della R.S.A Fondazione Casa San Giuseppe onlus con sede in Gazzaniga Via Dante, 25 C.F. 03935900161, in persona del sig. Zanoletti Don Luigi, legale rappresentante pro-tempore,

**e**

il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, di seguito per brevità indicato come  
"stipulante";

il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, di seguito per brevità indicato come  
"stipulante";

**PREMESSO**

che l'Ente Gestore gestisce un'unità di offerta socio-sanitaria denominata Fondazione Casa San Giuseppe onlus con sede in Gazzaniga Via Dante, 25, C.F. 03935900161, la quale è classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (di seguito per brevità indicata come RSA) ed è accreditata dal Servizio Socio Sanitario della Lombardia;

che lo stipulante ha interesse a che presso la RSA suddetta venga accolto il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, in quanto persona anziana non autosufficiente, non curabile a domicilio, portatrice di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate, in seguito per brevità indicato come ospite;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Si stipula quanto segue:

## **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ART. 2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE**

L'Ente Gestore si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale, secondo quanto tutto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, e secondo quanto ulteriormente previsto dalla Carta dei Servizi della RSA, allegata al presente contratto. In particolare la RSA fornirà le seguenti prestazioni:

- a) Assistenza medica generica;
- b) Assistenza infermieristica quotidiana;
- c) Assistenza alla persona diurna e notturna con personale socio-sanitario qualificato (OSS/ASA)
- d) Fornitura e somministrazione di farmaci;
- e) Fornitura di presidi per l'incontinenza;
- f) Prestazioni di fisioterapia/massofisioterapia;
- g) Percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- h) Fornitura di pasti principali, colazioni e merende, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- i) Lavanderia e stireria degli indumenti personali (facoltativa);
- j) Custodia dei beni personali dell'ospite di piccolo valore.

## **ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE**

L'Ente Gestore si impegna:

1. a richiedere la cancellazione dell'ospite dall'elenco dei medici di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella RSA;
2. a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
3. a redigere il fascicolo socio sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
4. a rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;

## **ART. 4 – RETTA DI DEGENZA. IMPORTO E MODALITA' DI COMPUTO**

A fronte delle prestazioni erogate dalla RSA, lo stipulante si impegna alla corresponsione mensile della retta prestabilita dalla Casa di Riposo stessa. In caso di pluralità di stipulanti, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta.

I contraenti si danno atto che alla data odierna la retta giornaliera sarà comunicata dopo una settimana dall'ingresso dell'ospite, dopo consultazione dell'Equipe Infermieristica per valutazione del grado di autosufficienza.

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita;

L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dall'Ente Gestore allo stipulante con almeno 30 giorni di preavviso mediante affissione all'Albo della struttura e mediante comunicazione individuale allo stipulante.

A seguito dell'aumento della retta lo stipulante avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione da far pervenire entro 7 giorni alla sede della RSA.

A seguito della comunicazione di recesso lo stipulante deve provvedere a sua cura e spese a trasferire altrove l'ospite lasciando libero il posto entro 7 giorni dalla comunicazione del recesso.

Decorso tale termine senza che l'ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova retta di degenza fino ad avvenuto abbandono della struttura.

Nel silenzio dello stipulante la nuova retta si intenderà accettata.

#### **ART. 5 – RETTA DI DEGENZA – TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile mediante modalità concordate con la segreteria della RSA entro il giorno 7 di ogni mese.

In caso di mancato tempestivo pagamento, lo stipulante sarà soggetto al pagamento di interessi moratori nella misura di legge e la RSA sarà legittimata ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 12. In tal caso la stessa diffiderà lo stipulante, a mezzo di raccomandata A.R., alla ricostituzione del medesimo deposito cauzionale entro 15 giorni. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.

#### **ART. 6 – VARIAZIONE ANAGRAFICHE**

Lo stipulante è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sullo stipulante le spese e gli eventuali danni.

#### **ART. 7 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dal giorno \_\_\_\_\_ ed è stipulato a tempo indeterminato. Il contratto cesserà:

- per recesso dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art. 8;
- per recesso dell'Ente Gestore, nel caso previsto dall'art. 10;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per mancata restituzione del deposito cauzionale, secondo quanto disposto dall'art. 5;
- per mancato pagamento della retta;
- per decesso dell'ospite;

- per ogni altra causa prevista dalla legge.

### **ART. 8 – RECESSO DELLO STIPULANTE**

Lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede della RSA con preavviso di almeno 7 giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso lo stipulante è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e spese dello stipulante.

### **ART. 9 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE**

La Direzione della struttura si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

E' fatta salva la facoltà di recesso alle condizioni di cui all'art. 8.

### **ART. 10 – INIDONEITA' DELL'OSPITE**

La RSA ha facoltà di recedere dal contratto:

- a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione, nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto occupato;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità;
- c) per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'ospite presso una RSA.

### **ART. 11 – DIMISSIONI DELL'OSPITE**

In tutti i casi in cui si verifica la cessazione del contratto, la dimissione dell'ospite dovrà in ogni caso avvenire in forma assistita e protetta. Ove lo stipulante o i familiari dell'ospite non provvedano, la RSA darà informativa all'ASL della provincia di Bergamo e al Comune di residenza dell'ospite.

### **ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'adempimento lo stipulante è tenuto a versare unitamente alla prima mensilità una somma a titolo di cauzione d'importo pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

### **ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Ente Gestore dichiara di aver stipulato con la Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per eventuali danni arrecati agli ospiti della RSA e alle loro cose derivanti dalla esecuzione del contratto. L'Ente si impegna a mantenere nel tempo garanzia assicurative equivalenti.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Ente Gestore si impegna a trattare i dati personali dello stipulante e dell'ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, al fine di gestire ed eseguire il contratto. In particolare per quanto attiene i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite l'Ente si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Bergamo.

L'Ente potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 8.

Gazzaniga, \_\_\_\_\_

Letto. Confermato e sottoscritto

Per l'Ente Gestore della RSA  
Il legale rappresentante

Lo stipulante

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, per conto dell'ospite sig./sig.ra \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, letto il contratto sopra esteso dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli. Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Ente Gestore, compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, necessari per l'esecuzione del contratto. Autorizza inoltre l'Ente Gestore a fornire, tramite un medico, notizie relative alle proprie condizioni di salute allo stipulante ed alle seguenti persone:

\_\_\_\_\_

Gazzaniga, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_